

Gruppo Assembleare **Misto**
Componente **Umbria Next – Civici per l'Umbria**

Il Consigliere
Sergio De Vincenzi


Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
Donatella Porzi

SEDE

Mozione: emanazione urgente di linee guida regionali riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia dei minori.

PREMESSO CHE:

- le Convenzioni Internazionali e la Giustizia Europea richiamano spesso gli Stati e le relative Autorità Nazionali al rispetto delle norme emanate in materia di servizi alle persone, alle famiglie e ai rapporti fra i loro componenti, e alla vigilanza sulla loro corretta attuazione;
- la P.A. (Pubblica Amministrazione) ha il dovere di porre i rimedi più appropriati perché la famiglia venga salvaguardata nel valore assoluto dei principi che intaccano diritti e valori dei minori;
- i minorenni sono sempre più frequentemente esposti agli effetti di una non corretta impostazione del procedimento amministrativo presso i Servizi Sociali Comunali a seguito di separazione-divorzio genitoriale o per altre condizioni;
- l'introduzione di un regolamento si ritiene quanto mai auspicabile per tutelare tutte le figure che a vario titolo sono coinvolte nell'istruttoria e nella stesura e definizione delle relazioni finali dei procedimenti: dai **minori**, in primo luogo, ai **genitori** dei minori e agli stessi **dipendenti** dei servizi comunali (assistenti sociali, dirigenti dei servizi);
- è necessario garantire la massima trasparenza nelle varie fasi del procedimento stesso che deve, al fine, permettere la più ampia partecipazione possibile di entrambi i genitori nel primario interesse del bene del minore, sia sotto il profilo affettivo che educativo, e nelle legittime aspirazioni di entrambi i genitori e dei relativi parenti;
- è necessario salvaguardare il ruolo di assoluta terzietà dei Servizi Sociali Comunali, indispensabile per la tutela dei minori e del genitore al quale non sia permesso di vedere con continuità i propri figli, così come prevede la L. 54/2006, e così come recentemente ribadito nelle Linee Guida del Tribunale di Brindisi;
- è necessario garantire che il procedimento amministrativo esiti in una relazione informativa quanto più possibile oggettiva nel primario e inalienabile interesse del bene del minore;
- è necessario limitare la discrezionalità nel procedimento amministrativo che nel contempo deve evitare in relazioni scovre da proposte vincolanti che spettano in via esclusiva agli organi competenti, quali appunto i Tribunali o in taluni casi le Questure;
- è necessario tutelare i dipendenti comunali dei Servizi Sociali dal rischio di comportamenti e atti che possano configurare illeciti come l'abuso d'ufficio o l'omissione di atti d'ufficio;



Gruppo Assembleare **Misto**
Componente **Umbria Next – Civici per l'Umbria**

Il Consigliere
Sergio De Vincenzi


- per quanto sopra è anche opportuno e necessario introdurre tecnologie, come la videoregistrazione, e la redazione attenta e puntuale di verbali che permettano di registrare linguaggi verbali e non verbali che permettano di descrivere quanto più possibile oggettivamente le situazioni di problematicità nel primario e superiore bene del minore;

EVIDENZIATO CHE:

- Con il **DPR 616/77** furono emanate norme relative a trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Regioni, Province e Comuni;
- all'**art. 22** sono previste le attività e all'**art. 23** sono specificate le materie tra cui quella relativa agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- all'**art. 25** è detto: *“Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art.118, primo comma, della Costituzione”*;
- nel 1990, con la **L. 241** sono state emanate *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- nel 2000 è stata emanata la **L. 328**, detta *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- nel 2001, con la riforma costituzionale del **Titolo V**, allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all'elenco del **2° comma dell'art.117** della Costituzione, mentre il **3° comma** individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni;
- per tutte le altre materie tra cui quella dell'assistenza e beneficenza, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° comma dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa piena.

PRESO ATTO PER QUANTO SOPRA CHE

- alla luce della normativa vigente, la materia dell'assistenza e della beneficenza è stata affrontata dalla Regione Umbria in modo parziale e soltanto per alcuni aspetti, lasciando spazi indefiniti, come quello sulle separazioni e i divorzi assegnati ai Servizi degli Enti territoriali senza specifica regolamentazione e che, pertanto, la competenza in materia è di ambito comunale;
- la materia delle attività relative ai minori conseguenti alle separazioni o divorzi risulta infatti mancante o carente di disciplina nella fase amministrativa in cui la Pubblica Amministrazione è chiamata ad intervenire con l'organizzazione ed i servizi;
- l'introduzione di linee guida regionali permetterebbero ai Servizi Sociali Comunali di attivare e sviluppare interventi **secondo prassi e criteri quanto più possibile scevri da discrezionalità, al fine di limitare al minimo il rischio di conseguenze sulle persone e sui minori derivanti dall'adozione di provvedimenti inopportuni, incompleti o non adeguati.**



Gruppo Assembleare **Misto**
Componente **Umbria Next – Civici per l'Umbria**

Il Consigliere
Sergio De Vincenzi

CONSIDERATO CHE:

- la **L. 241/90**, come modificata ed integrata, ha posto obbligo agli Enti Territoriali di regolamentare tutta l'attività amministrativa al fine di tutelare e garantire il cittadino nell'esercizio dei suoi diritti e bandire dalla vita amministrativa il tanto discusso e contestato criterio "della discrezionalità", la certezza del diritto si esplica attraverso la fase legale, trasparente, pubblica e partecipativa;
- la P.A. con la **L. 241/90** è stata chiamata dal legislatore a regolamentare le sue attività anche e soprattutto per garantire la funzione pubblica durante la fase del procedimento, porre gli atti nel percorso legittimo e garantire le Autorità e Istituzioni coinvolte ad esprimersi e decidere in modo legittimo.
- spesso accade che i cittadini interessati non ricevano giuste e corrette informazioni durante la fase amministrativa con la conseguente lesione di diritti soggettivi e la promanazione di atti illegittimi incidenti soprattutto nella sfera della fiducia e della credibilità della P.A.

TENUTO ALTRESI' CONTO

- delle sollecitazioni rappresentate da varie associazioni genitoriali fra cui *l'Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori* ed il *Movimento Nazionale per la Famiglia* le cui finalità e scopi sono rinvenibili rispettivamente ai siti www.genitoriseparati.it e www.movimentonazionaleperlafamiglia.it;

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad emanare con urgenza linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia dei minori.

Perugia, 16 febbraio 2018

Il Consigliere
Sergio De Vincenzi

Testo dell'emendamento d'aula nella seduta del 5 marzo 2019

SI IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad emanare, appena conclusi i lavori dei tavoli regionali attivati con la Magistratura, in attuazione dei protocolli sottoscritti in materia di minori, linee guida riguardanti le attività amministrative dei servizi sociali in materia di minori in corso di separazione e divorzio dei genitori.